SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 3)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALERNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1963

Istituzione del tribunale di Paola

ONOREVOLI SENATORI. — È aspirazione antica e giusta di Paola e dei numerosi Comuni dell'esteso litorale tirrenico della provincia di Cosenza la istituzione di una sede di tribunale. Numerose e tutte valide sono le ragioni, ripetutamente segnalate dalle popolazioni interessate: resta perciò incomprensibile il mancato accoglimento della legittima e fondata richiesta.

Dei nove circondari della Calabria soltanto Paola non è sede di tribunale; su tale ingiusto trattamento, contro il quale — è bene ricordarlo — hanno sempre protestato rappresentanze civiche e popolazioni, nessuno è stato mai in grado di fornire una spiegazione. Sempre perciò in ogni epoca si rinnova da parte di Paola e degli altri comuni l'appello per ottenere soddisfazione per il torto non meritato e per l'antica aspirazione.

Soltanto durante il fascismo il problema fu accantonato: si sa che i regimi tirannici non sono sensibili alle esigenze di giustizia, avendo origine dalla violenza e trovando base sulla prepotenza, al contrario prediligendo opere socialmente inutili ma di grande effetto. Così fu per Paola che, per decisione perentoria dei gerarchi del tempo, dovette abbandonare la troppo modesta e democratica aspirazione del tribunale per inseguire invece opere di ben altro « prestigio », intonate, come allora si diceva, all'importanza del momento storico. All'aspirazione del tribunale si sostituì quella per il porto con annessi e connessi sogni mediterranei e imperiali; naturalmente, ogni cosa finì nel solito modo, ossia nel nulla, con il guadagno di qualcuno e con il danno e le beffe per Paola e per i suoi cittadini. Caduto il regime fascista con maggior forza fu riproposta la richiesta, essendo nel frattempo aumentate le esigenze che già in passato largamente la legittimavano. Non sono mancate in questi anni le solenni promesse, mai però mantenute. Si tratta, perciò, di prendere finalmente in seria considerazione la richiesta e di prontamente attuarla e per tal fine spero che valga la mia proposta.

Il distretto giudiziario della provincia di Cosenza si articola su tre tribunali: Cosenza, Castrovillari, Rossano. Un attento esame della attuale suddivisione, condotta al lume delle esigenze dell'amministrazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

della giustizia e dei precetti della Costituzione repubblicana, non può non mettere in evidenza la grave anormalità delle situazione, alla quale perciò da più tempo si sarebbe dovuto porre rimedio, e l'assoluta inadeguatezza dell'ordinamento esistente in rapporto ai fini altissimi che con esso si dovrebbero raggiungere.

Le cifre in questi casi valgono meglio delle parole e perciò è bene tener presente quanto espresso nella seguente tabella:

Tribunale di Cosenza:

Preture n. 16, comuni n. 97, abitanti numero 451.000.

Tribunale di Castrovillari:

Preture n. 8, comuni n. 39, abitanti numero 144.125.

Tribunale di Rossano:

Preture n. 6, comuni n. 20, abitanti numero 95.765.

È difficile dire, tenendo occhio alla composizione della provincia di Cosenza, alla sua vastità, alle distanze fra i comuni ed esaminando anche aspetti più direttamente legati ai compiti dell'Amministrazione della giustizia, a quale criterio obbedisca la riportata suddivisione; che è assurda ed assolutamente inadeguata alle esigenze attuali. Da essa derivano disfunzioni molto gravi e pur tuttavia mai si è pensato di correggerla o modificarla grazie al principio dell'immutabilità che regna sovrano nel nostro paese nell'amministrazione dello Stato in genere e in quella della giustizia in particolare.

Un suo ridimensionamento o decentramento si rende necessario da più tempo: soprattutto in forza dell'obbligo che lo Stato ha di portare la giustizia al livello di tutti i cittadini e di tutti i comuni, alle stesse condizioni e allo stesso costo, evitando sperequazioni e scompensi che determinano grave pregiudizio alle funzioni e al prestigio della giustizia e grave danno al rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Perchè il quadro diventi ancora più aderente alla realtà è necessario tenere presenti le condizioni di arretratezza in cui trovasi la provincia di Cosenza in rapporto alle vie e ai mezzi di comunicazione. La ferrovia tirrenica non tocca la grande maggioranza dei comuni; per la deficienza poi della rete stradale e dello sviluppo della autolinee avviene che gli abitanti dei paesi della zona più alta del Tirreno, per raggiungere Cosenza sono costretti a sfidare, con notevole perdita di tempo e non poca spesa, difficoltà di locomozione non facilmente descrivibili. La consultazione di un orario ferroviario prova in modo certo l'inverosimile durata di un viaggio da Praia a Mare a Cosenza e la impossibilità del viaggio di ritorno nella stessa giornata.

La giustizia (che in Italia si pronunzia e si scrive con la maiuscola) per decine di migliaia di cittadini acquista lo stesso valore di un miraggio e viene ad avere un costo troppo elevato. In conseguenza diventa un privilegio per le classi abbienti e un pregiudizio per tutti gli altri cittadini, ai quali viene praticamente negata la possibilità di resistere o agire nella sfera del diritto e della legalità. Si determina in tal modo un distacco incolmabile tra il cittadino e la funzione più alta della società civile; un deperimento della coscienza democratica proprio in quelle zone dove più urgente si avverte l'esigenza di un suo rafforzamento.

L'esame dell'attuale situazione, condotto in modo sereno e obiettivo, porta automaticamente a suggerire il giusto rimedio, indicando nella istituzione del tribunale di Paola il provvedimento appropriato. Nella competenza territoriale del tribunale di Paola dovranno essere inclusi 34 comuni del tribunale di Cosenza e precisamente quelli appartenenti alle preture di Scalea, Verbicaro, Belvedere Marittimo, Cetraro, Paola, Amantea, Ajello Calabro, per un totale di 143.718 abitanti. In tal modo si renderà più rapida ed efficiente l'Amministrazione della giustizia del tribunale di Cosenza, che passerà la sua circoscrizione da 16 preture a 9, da 97 comuni a 65, da 451 mila abitanti a 308 mila circa. Ma è certo che in tal modo si realizzerà una più equa organizzazione giudiziaria secondo i voti espressi per decenni dalle laboriose popolazioni della fascia tirrenica della Calabria citeriore.

Dal 1945 ad oggi sono stati ricostituiti o costituiti *ex novo* parecchi Tribunali, anche in città meno importanti di Paola, su cui, oltro all'*hinterland*, gravita tutta la zona del litorale tirrenico, che va da Praia a Mare ad Amantea; il tribunale di Chiavari con abitanti 17.520; il tribunale di Vallo della Lucania con abitanti 4.250; quello di Vasto con abitanti 18.000; quello di Mistretta con abitanti 11.500; quello di Crema con abitanti 25.000; quello di Orvieto con abitanti 21.600; quello di Acqui con abitanti 15.000; quello di Sala Consilina con abitanti 9.000; quello di Pinerolo con abitanti 16.600; quello di Saluzzo con abitanti 15.900; quello di Tortona con abitanti 20.300; quello di Alba con abitanti 16.000; infine quello di Rimini, istituito con legge 2 febbraio 1962, n. 36, integrata dal decreto presidenziale 30 aprile 1962, n. 986 (contenente norme delegate).

Non si chiede di togliere ciò che è stato concesso; ma si sostiene — insieme a tutti gli abitanti della zona sopraindicata, che Paola (con una popolazione legale al 16 ottobre 1961 — decreto presidenziale 31 gennaio 1963, n. 18 — di abitanti 14.618) debba, al più presto, divenire sede di Tribunale.

È norma precettiva costituzionale, anche quando si richiedono esigenze fondamentali, assicurare che il bilancio dello Stato non sopporti nuovi oneri. In ossequio a questo sano principio le istituzioni fondamentali del nostro paese attinenti alla giustizia e alla scuola non possono subire ulteriore mortificante arretratezza. Nel caso della istituzione del tribunale di Paola l'assicurazione di obbligo è effettivamente fondata, ottenendosi addirittura una sensibile economia in rapporto alle diminuite spese che si affronteranno a causa della ridotta distanza dei comuni di Paola. Nessun rilievo di ordine finanziario, in relazione alla copertura della spesa, potrebbe, comunque, sussistere. Come, infatti, è avvenuto per la istituzione del tribunale di Rimini con la citata legge 2 febbraio 1962, n. 36, non esiste alcuna difficoltà di ordine finanziario per l'applicazione del provvedimento istitutivo del nuovo tribunale, poichè, anche in tal caso, essa è agevolmente superabile, delegando il Governo (art. 2) a determinare l'organico del personale di Paola, con le corrispondenti variazioni nelle piante organiche degli altri uffici della Corte di appello di Catanzaro e a stabilire la data d'inizio del funzionamento del tribunale stesso. Nessuna nuova spesa, infine, si dovrà sostenere per i locali in quanto l'Amministrazione comunale di Paola ha già fatto più volte presente di essere in grado di fornire subito una sede decorosa per tutti gli uffici.

Anche per queste ragioni deve trovare favorevole accoglimento la proposta che io presento.

Da molti anni — ho già rilevato — le popolazioni interessate attendono la istituzione del tribunale di Paola. Una ulteriore vana attesa creerebbe un forte malcontento; un senso di sfiducia nella democrazia. Nessuno che abbia a cuore lo sviluppo democratico del nostro Paese può augurarsi ciò.

Ritengo di aver esposto le ragioni che ne impongono l'immediata attuazione. Mi auguro, che esse vengano al più presto accolte in modo da soddisfare un'esigenza profondamente democratica, alla quale giustamente la civile popolazione di Paola non ha voluto e non intende rinunziare.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È istituita in Paola la sede del Tribunale con la circoscrizione territoriale degli attuali mandamenti delle preture di Verbicaro, Scalea, Belvedere Marittimo, Cetraro, Paola, Amantea, Aiello Calabro.

Art. 2.

Il Governo è delegato a determinare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari della Corte di appello di Catanzaro e a stabilire la data d'inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Cosenza alla data nella quale ha inizio il funzionamento del tribunale di Paola — fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione delle preture indicate all'articolo 1 sono, di ufficio, devoluti alla circoscrizione del tribunale di Paola.